



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Luigi Credaro
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado
Plazal dali Sckòla,77 - 23041 LIVIGNO (SO) -
Tel: 0342 991400 – e-mail: soic80300t@istruzione.it
cod. Fisc. 83004310146 - Codice Univoco **UFE7UC**

Circ. docenti n. 84
Circ. ATA n. 58

Livigno, 3 dicembre 2021

Al personale scolastico
Al sito

Oggetto: Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Nelle more di specifiche e dettagliate note operative da parte del Ministero dell'Istruzione, il personale scolastico è invitato a prendere visione di quanto normato nel decreto-legge in oggetto, disponibile al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg> in vigore dal 27.11.2021, con particolare riferimento a quanto esposto al Capo I, art.2.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti né la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista oppure della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021 e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Lacatena

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse